REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/963 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2018

relativo all'assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad eccezione del Golfo di Cadice

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (¹), in particolare il punto 8 dell'allegato IIB,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IIB del regolamento (UE) 2018/120 specifica nella tabella I il numero massimo di giorni in cui le navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo, possono trovarsi nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1º febbraio 2018 al 31 gennaio 2019.
- (2) Conformemente all'allegato IIB, punto 8.5, del regolamento (UE) 2018/120, la Commissione, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo fra il 1º febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018, può assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona avendo a bordo attrezzi regolamentati.
- (3) Il 26 marzo 2018, conformemente all'allegato IIB, punto 8.1, prima frase, del regolamento (UE) 2018/120, la Spagna ha presentato una domanda di giorni aggiuntivi in mare sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca. La Spagna ha confermato che 9 navi hanno cessato le attività di pesca tra il 1º febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018.
- (4) Sulla base dei dati presentati alla Commissione e tenuto conto del metodo di calcolo di cui all'allegato IIB, punto 8.2, del regolamento (UE) 2018/120, è opportuno assegnare alla Spagna tre giorni aggiuntivi in mare per le navi di cui al punto 1 del suddetto allegato per il periodo dal 1º febbraio 2018 al 31 gennaio 2019.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il numero massimo di giorni in mare in cui la Spagna può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad eccezione del Golfo di Cadice, avendo a bordo o utilizzando attrezzi regolamentati e senza essere soggetta a condizioni speciali nel periodo dal 1º febbraio 2018 al 31 gennaio 2019, quale precisato nell'allegato IIB, tabella I, del regolamento (UE) 2018/120, è portato a 129 giorni.

(1) GU L 27 del 31.1.2018, pag. 27.

